



Collegio Regionale Molise
MAESTRI DI SCI

REGOLAMENTO COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI DEL MOLISE

(Approvato con delibera regionale n° 778 del 05/06/2002)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. Costituzione, funzioni e composizione del Collegio

Il Collegio Regionale dei maestri di sci del Molise è istituito a norma dell'Art. 10 della Legge Regionale Molise n°1 dell'8/01/1996. Il Collegio è organo di autodisciplina ed autogoverno della professione di maestro di sci e ha il compito di custodire l'Albo Professionale dei maestri di sci del Molise. Sono membri del Collegio tutti i maestri di sci nell'Albo professionale, nonché i maestri di sci residenti in Molise che per motivi di anzianità e di invalidità abbiano dovuto cessare l'attività professionale: questi ultimi costituiscono la categoria dei maestri di sci "Emeriti". Il Collegio provvede ad intervenire presso gli enti e le organizzazioni competenti per migliorare le condizioni professionali dei maestri di sci sia sotto l'aspetto formativo-conoscitivo che operativo.

ART. 2. Oggetto della professione (Art. 2 comma 1. Legge R.M.1/96)

È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone le tecniche sciistiche in tutto le sue specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

ART. 3. Titolo ed esercizio professionale

Il titolo professionale di maestro di sci spetta a coloro che sono in possesso dell'abilitazione prevista dall'Art.6 della Legge R.M. 1/96. Il maestro di sci può esercitare la professione solo se è iscritto all'Albo Professionale, essendo l'iscrizione l'atto che formalizza l'abilitazione anche nel rispetto dei requisiti previsti dall'Art. 4 della citata Legge della Regione Molise. Il maestro di sci nell'esercizio della professione deve indossare la divisa e il distintivo di riconoscimento; l'inosservanza di quest'obbligo comporta l'applicazione delle disposizioni di legge previste.

ART. 4. Regolamento del Collegio

L'attività del Collegio è disciplinata a norma del presente Regolamento previsto dall'Art. 10 della Legge R.M. 1/96. Spetta all'Assemblea del Collegio adottare il Regolamento che deve essere proposto dal Consiglio Direttivo: detto Regolamento deve essere approvato dalla Giunta Regionale del Molise, in funzione di organo di vigilanza.

TITOLO II - ORGANI DEL COLLEGIO E LORO FUNZIONI

ART. 5. Organi del Collegio

Sono organi del Collegio:

- a) l'Assemblea dei membri del Collegio
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Consiglio Allargato



Collegio Regionale Molise
MAESTRI DI SCI

ART. 6. Anno finanziario

L'anno finanziario del Collegio inizia il primo di ottobre e termina il trenta settembre; il bilancio della gestione finanziaria deve essere chiuso dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea entro sessanta giorni dal termine dell'anno finanziario.

ART. 7. Assemblea dei membri del Collegio

L'Assemblea è composta dai maestri di sci iscritti all'Albo Professionale regionale e dai maestri di sci "Emeriti".

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Collegio mediante avviso - da inviare per posta - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo nonché dell'elenco degli argomenti da trattare con almeno quindici giorni di anticipo.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei propri membri iscritti al Collegio ed in seconda convocazione, dopo che sia trascorsa almeno un'ora dalla chiusura della prima, qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Ogni membro può rappresentare un solo membro iscritto al Collegio mediante delega sottoscritta.

Il Presidente ed il Segretario del Collegio nominano il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea. L'Assemblea, convocata in via ordinaria, si riunisce una volta all'anno, entro il 30 novembre, per discutere i problemi all'ordine del giorno.

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;
- c) eleggere i membri regionali da inviare al Collegio Nazionale;
- d) adottare il Regolamento del Collegio su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) apportare modifiche al Regolamento del Collegio su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) stabilire la linea generale di gestione economica e disciplinare che dovranno essere seguite dal Consiglio Direttivo;
- g) pronunciarsi su questioni non all'ordine del giorno che vengano sottoposte da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea stessa.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti con votazione espressa per mezzo di schede su cui elencati i nomi dei candidati. La votazione è effettuata direttamente in Assemblea. Ogni membro può votare non più di cinque nominativi, le schede che presentano un maggior numero di preferenze sono nulle.

Nel Consiglio Direttivo deve essere assicurata la presenza di almeno un maestro di sci di fondo. Al termine delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e dà inizio alle operazioni di scrutinio assistito da due scrutatori scelti dall'Assemblea fra gli elettori presenti. Ultimati gli scrutini viene compilato un verbale con i risultati delle elezioni, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai due scrutatori, che viene immediatamente comunicato all'Assemblea, inviato al Collegio Nazionale e all'Assessorato al Turismo della Regione Molise. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta in via straordinaria, per scritto al Presidente da almeno un quinto dei membri del Collegio, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

ART. 8. Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo del Collegio è composto da 5 membri iscritti al Collegio.

Gli iscritti all'Albo ed i maestri di sci "Emeriti" riuniti in Assemblea eleggono il Consiglio Direttivo come previsto all'Art.7 del presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 anni e può essere rieletto.



Collegio Regionale Molise
MAESTRI DI SCI

ART. 9. Cariche del Consiglio Direttivo

Il Consiglio elegge nel suo interno il Presidente, un Vice-Presidente, il Segretario generale ed il Tesoriere. Le cariche di Vice Presidente, di Segretario generale e di Tesoriere sono cumulabili.

La riunione del Consiglio per le elezioni di cui trattasi è regolarmente costituita quando sono presenti almeno cinque consiglieri.

L'elezione è valida quando raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio. Le votazioni elettive possono essere fatte per alzata di mano, esistendo la volontà unanime dei presenti, oppure a scrutinio segreto.

ART. 10. Funzioni del Consiglio Direttivo

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri di Consiglio e in seconda convocazione, da effettuarsi un'ora dopo la prima, con la presenza di almeno tre dei membri stessi.

Il Consiglio Direttivo, oltre a quelle demandate dalla legislazione nazionale e regionale vigente, ha le seguenti attribuzioni:

- a) vigila per l'osservanza delle leggi professionali e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto con la professione stessa;
- b) cura la tenuta dell'Albo Professionale provvedendo alle iscrizioni ed alle cancellazioni previste dal presente Regolamento (Vds. Art.10 comma 5.a) Legge R.M. 1/96;
- c) decide sui casi dubbi di validità dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, sia per l'iscrizione iniziale all'Albo che per le conferme triennali;
- d) delibera i provvedimenti disciplinari previsti dalla legislazione vigente anche in relazione ai casi di interdizione penale;
- e) concede deleghe a consiglieri particolarmente esperti in determinati campi;
- f) nomina delle Commissioni con incarichi specifici i cui membri possono essere scelti tra tutti gli iscritti all'Albo, tutte le Commissioni sono presiedute da un membro del Consiglio Direttivo;
- g) designa i rappresentanti del Collegio presso enti ed organizzazioni di carattere regionale e locale;
- h) delibera le convocazioni dell'Assemblea;
- i) provvede alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini del Collegio;
- j) stabilisce la quota annuale di iscrizione all'Albo nonché la quota annuale per i membri "emeriti";
- k) ammette alla categoria dei maestri di sci "emeriti" quei maestri di sci che ne abbiano fatto domanda e che posseggano i titoli e i requisiti previsti all'Art.1 del presente Regolamento;
- l) propone il minimo ed il massimo delle tariffe professionali che debbono essere applicate dai maestri di sci operanti in Molise e provvede a comunicarle agli enti competenti della Regione;
- m) esprime il proprio parere alla Regione Molise per il riconoscimento delle Scuole di Sci e per la loro verifica annuale (Vds. Art.13 commi 2 Legge R.M. 1/96);
- n) collabora con la Regione Molise per l'organizzazione dei corsi di formazione degli aspiranti maestri di sci (Vds. Art.6 comma 2 Legge R.M. 1/96);
- o) nomina d'intesa con la Regione Molise la commissione di esame (Vds. Art.7 comma 1 Legge R.M. 1/96);
- p) interviene su richiesta delle parti, per redigere le controversie che possono sorgere in funzione dell'esercizio professionale tra gli iscritti all'Albo ovvero tra questi e la Scuola di Sci;
- q) promuove corsi di specializzazione per l'insegnamento a favore dei disabili in collaborazione con la



Collegio Regionale Molise
MAESTRI DI SCI

Regione e con la FISD;

- r) promuove corsi propedeutici per le selezioni ai corsi di formazione per aspiranti maestri di sci, per test allenatori, per test istruttori, da sottoporre all'approvazione delle competenti autorità regionali;
- s) cura le relazioni con gli altri collegi regionali, con l'AMSI, con il COLNAZ e con la FISI regionale;
- t) elabora programmi di corsi da sottoporre all'approvazione delle competenti autorità regionali (corsi di formazione per aspiranti maestri di sci, di aggiornamento, di specializzazioni).

ART. 11 . Funzioni del Presidente del Collegio

Il Presidente è il legale rappresentante del Collegio in qualsiasi situazione abbia a verificarsi ed esercita le attribuzioni a lui conferite dal presente Regolamento. Il Presidente rilascia le tessere di riconoscimento per l'iscrizione all'Albo Professionale e ne sancisce la restituzione nei casi di intervenuta necessità. Il Presidente in caso di forza maggiore, può delegare delle proprie funzioni al Vice Presidente dandone comunicazione al Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva.

ART. 12. Funzioni del Vice Presidente del Collegio

Il Vice Presidente ha la funzione di sostituire il Presidente impedito con della deleghe specifiche e temporanee.

ART. 13. Funzioni del Segretario generale del Collegio

Il Segretario generale ha la funzione di collaborare all'attività del Presidente organizzando il funzionamento della segreteria. -In particolare il Segretario deve coordinare la tenuta dell'Albo Professionale controllando le iscrizioni, le cancellazioni, le sospensioni e le radiazioni; deve predisporre il materiale necessario alle riunioni del Consiglio Direttivo e deve organizzare l'Assemblea del Collegio.

ART. 14. Funzione del Tesoriere

Il Tesoriere segue la tenuta della contabilità amministrativa ed esegue i pagamenti autorizzati dal Presidente.

ART. 15. Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, comunque almeno quattro volte l'anno. Deve altresì convocarlo quando ne sia fatta richiesta dal 50% più uno dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei consiglieri ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno tre consiglieri; le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei votanti. A parità di voti è decisivo quello del Presidente o quello del Vice Presidente quando questi agisce in sostituzione. Il verbale delle riunioni viene redatto dal Segretario generale sotto la direzione del Presidente, successivamente viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

ART. 16. Decadenza dalla carica di Consigliere

La carica di Consigliere decade per:

- assenza senza giustificati motivi a tre riunioni consecutive del Consiglio
- dimissioni
- decesso
- perdita della qualifica di maestro di sci.

ART. 17. Sostituzione dei Consiglieri decaduti dalla carica

Le vacanze consiliari vengono sostituite per surroga. Qualora l'elenco dei votanti sia esaurito, il Presidente deve, nella prima Assemblea successiva, far eleggere i membri mancanti e fino ad allora il Consiglio Direttivo opera in



Collegio Regionale Molise
MAESTRI DI SCI

sottonumero con tutte le sue competenze. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio in corso.

ART. 18. Consiglio Allargato

Al Consiglio Allargato partecipano anche i Direttori delle Scuole di Sci riconosciute dalla Regione Molise. Il Consiglio Allargato può essere aggiornato ogni anno in funzione delle posizioni contingenti dei Direttori di Scuola e dei maestri di sci che esercitano in modo autonomo: i Direttori di Scuola possono di volta in volta delegare per scritto un proprio maestro rappresentante. Il Consiglio Allargato ha funzioni consultive e viene convocato dal Presidente del Collegio ogni qualvolta siano da discutere argomenti di particolare rilevanza.

TITOLO III - L'ALBO PROFESSIONALE

ART. 19. Tenuta dell'Albo

Il Collegio custodisce e aggiorna l'Albo Professionale dei maestri di sci che svolgono la propria attività in Molise.

L'Albo aggiornato deve essere trasmesso, a cura del Consiglio Direttivo, all'Assessorato allo Sport della Regione Molise nonché al Consiglio Direttivo del Collegio Nazionale.

L'iscrizione all'Albo Professionale ha scadenza in corrispondenza con l'anno solare. L'Albo è distinto in sezioni riferite alle figure di maestri di sci riconosciute: sci alpino e sci di fondo.

ART. 20. Divieto di iscrizione in più Albi Professionali dei maestri di sci

Gli iscritti all'Albo Professionale dei maestri di sci del Molise non possono essere contemporaneamente iscritti nell'Albo Professionale dei maestri di sci di un'altra regione, pena la cancellazione dall'Albo del Molise: il maestro di sci deve iscriversi nell'Albo della Regione dove abitualmente esercita la professione (Art. 3 punto 2 Legge 81/91).

ART. 21. Anzianità di iscrizione all'Albo Professionale

L'anzianità di iscrizione decorre dalla data in cui è stato emesso l'atto formale di iscrizione all'Albo.

In caso di sospensione, per qualsiasi motivo, una volta decorsi i termini l'iscrizione viene rinnovata d'ufficio e l'anzianità di iscrizione decorre dalla data di emissione dell'atto formale originario dedotto il periodo di sospensione.

Coloro che sono stati radiati dal 'Albo, una volta ottenuta la riabilitazione, possono su domanda ottenere una nuova iscrizione all'Albo e l'anzianità di iscrizione decorre dall'emissione del nuovo atto formale.

ART. 22. Requisiti per l'iscrizione all'Albo Professionale

Possono essere iscritti all'Albo Professionale dei maestri di sci, coloro che, come citato dall'Art. 4 della Legge R.M. 1/96, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità Economica Europea;
- b) maggiore età;
- c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dell'A.S.L. del Comune di residenza;
- d) licenza di scuola dell'obbligo;
- e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea dalla professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- f) abilitazione all'esercizio della professione.

L'iscrizione all'Albo Professionale ha efficacia per tre anni ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato



Collegio Regionale Molise
MAESTRI DI SCI

di idoneità psico-fisica (punto c), rilasciato in data non anteriore a tre mesi, e di frequenza di appositi corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione Molise. Possono essere iscritti all'Albo del Molise quei maestri di sci di altre regioni che non hanno istituito il proprio Collegio e non hanno aderito a quello di altro regione.

ART. 23. Rinnovi annuali

Ciascun iscritto all'Albo e/o al Collegio, deve provvedere al pagamento del contributo annuale fissato entro il termine ultimo del 15 dicembre dell'anno precedente rispetto all'anno di competenza del versamento. Ciascun iscritto all'Albo ogni tre anni deve produrre certificazione di frequenza ai corso di aggiornamento, come previsto dalla legislazione vigente.

ART. 24. Domanda per l'iscrizione all'Albo Professionale

Il maestro di sci che intende richiedere l'iscrizione all'Albo Professionale dei maestri di sci del Molise, per esercitare stabilmente la professione nella regione Molise, deve presentare domande, in carta legale dimostrando, con valida documentazione, di possedere quanto previsto all'Art. 22 del presente Regolamento; qualsiasi successivo cambiamento di residenza, di domicilio o di telefono deve essere immediatamente comunicato al Segretario del Collegio. Il Consiglio deve vagliare la pratica entro 60 giorni dalla data della ricezione: la decisione deve essere comunicata all'interessato nei 15 giorni successivi.

ART. 25. Trasferimento di Albo Professionale

Le iscrizioni all'Albo Professionale per trasferimento da Albo di altra Regione debbono essere comunicate all'Albo Professionale di provenienza che, per motivate cause, può chiedere la sospensione dell'atto. Non ammesso il trasferimento per il maestro di sci sottoposto a procedimento disciplinare o sospeso dall'esercizio della professione per qualsivoglia motivo. Per tutto quanto qui non previsto si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 5 della Legge R.M. 1/96.

ART. 26. Sospensione e cancellazione dall'Albo Professionale

Si può essere sospesi dall'iscrizione all'Albo Professionale per quanto di seguito riportato:

- a.a) motivi disciplinari
- a.b) condanna penale con interdizione temporanea
- a.c) temporanea inabilità medico-sanitaria
- a.d) mancata frequenza calendariale dei corsi di aggiornamento professionale
- a.e) morosità nel pagamento della quota stabilita dal Consiglio Direttivo.

Si può essere cancellati dall'Albo Professionale per i seguenti motivi:

- b.a) su domanda
- b.b) per decesso
- b.c) per trasferimento ad Albo Professionale di altra Regione
- b.d) per trasferimento della residenza in uno Stato extracomunitario
- b.e) per provvedimento disciplinare
- b.f) per condanna penale con interdizione permanente
- b.g) per oltre 3 anni di sospensione di cui ai punti a.d) e a.e).



Collegio Regionale Molise
MAESTRI DI SCI

TITOLO IV - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 27. Sanzioni disciplinari

I maestri di sci iscritti nell'Albo Professionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale stabilite dal Collegio Nazionale ovvero della norma di comportamento prevista dalla legislazione vigente sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dall'Albo, da un mese ad un anno;
- d) radiazione.

ART. 28. Iter dei provvedimenti disciplinari

Il Consiglio Direttivo, venuto a conoscenza della colposità di un maestro di sci e valutata la sua fondatezza, a maggioranza assoluta dei componenti delibera in merito alla sanzione disciplinare da applicare al maestro ed entro 15 giorni deve segnalare il provvedimento all'interessato ed alla eventuale Scuola di Sci di appartenenza a mezzo raccomandata a/r. In caso di sospensione dall'iscrizione all'Albo Professionale deve essere temporaneamente ritirata la tessera di riconoscimento. In caso di radiazione dall'Albo Professionale deve essere ritirata la tessera di riconoscimento in via definitiva e ne deve essere data comunicazione alle organizzazioni ed alle autorità competenti.

TITOLO V – RICORSI

ART. 29. Ricorsi contro i provvedimenti adottati dal Collegio Regionale

I provvedimenti adottati dal Collegio Regionale, eccettuati quelli in materie disciplinare, sono definitivi e sono impugnabili solo dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

ART. 30. Ricorsi contro i provvedimenti disciplinari

I ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo regionale debbono essere presentati entro 30 giorni dalla notifica al Direttivo del Consiglio Nazionale: la proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

TITOLO VI - SCUOLE DI SCI

ART. 31. Elenco regionale ed organico delle Scuole di Sci

Le Scuole di Sci, quali unità organizzative cui fanno capo più maestri di sci per esercitare l'attività in modo coordinato, sono riconosciute dalla Giunta Regionale sentito il Consiglio Direttivo del Collegio - e sono iscritte in un apposito elenco che viene aggiornato ogni anno all'inizio della stagione invernale.

Le Scuole di Sci riconosciute in Molise debbono inviare ogni anno entro il 15 di dicembre al Collegio regionale l'elenco dei maestri di sci iscritti nel proprio organico, precisando i nomi del Presidente e del o dei Direttori. L'inizio dell'attività, inoltre, è subordinata alla dimostrazione di aver contratto un'adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento, polizza da stipularsi a favore di tutti i maestri di sci indicati in elenco, ai sensi dell'art. 13 comma 3 della Legge R.M 1/96.



Collegio Regionale Molise
MAESTRI DI SCI

TITOLO VII - TARIFFE PROFESSIONALI

ART. 32. Rispetto delle tariffe regionali

Il Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio Allargato, deve ogni anno proporre le tariffe professionali nei suoi valori massimi e minimi ammissibili da comunicare all'Assessorato allo Sport della Regione Molise.

Il superamento delle tariffe massime, sia per l'attività associata che autonoma comporta il pagamento di una sanzione amministrativa prevista dalla legislazione regionale vigente.

Il mancato rispetto delle tariffe minime, al solo scopo di evitare una sleale concorrenza, dà luogo a normali provvedimenti disciplinari.

Le Scuole di Sci molisane nell'elenco da inviare a norma del precedente Art. 31 dovranno altresì riportare in calce le tariffe che saranno applicate nella stagione successiva.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33. Disposizioni finali

Il presente regolamento viene adottato all'unanimità dei presenti all'assemblea straordinaria del Collegio Regionale del Molise per maestri di sci dall'**8 giugno 2001**, sostituisce integralmente il precedente: regolamento approvato il 6/12/1996 ed entra in vigore dalla data di approvazione ad opera della Giunta Regionale.

Il Consiglio Direttivo in carica alla data di approvazione del presente regolamento, resta in carica secondo le disposizioni di cui al nuovo regolamento.